

STATUTO**CAPO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA****ART. 1 - Costituzione**

1. Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Lazio (Roma - Latina), costituito con D.P.R. 13.06.1966 n. 562, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge 29 luglio 1957 n. 634 e ss.ii. e mm., per effetto dell'adeguamento alle norme della Legge Regionale 29.05.1997 n. 13 (combinato disposto art. 1, comma 2° ed art. 12, 3° comma) e ss.ii. e mm., assume la denominazione di "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA".

2. A norma dell'art. 36 della Legge 05/10/1991 n. 317 e ss.ii. e mm. il Consorzio è Ente Pubblico Economico e rappresenta lo strumento organizzatorio dei Soggetti costituenti ed è dotato di autonomia imprenditoriale.

3. Fanno parte del Consorzio:

1. Roma Capitale;
2. Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma;
3. Comune di Latina;
4. Comune di Cisterna di Latina;
5. Provincia di Latina;
6. Comune di Aprilia;
7. Comune di Pontinia;
8. Città Metropolitana di Roma Capitale;
9. Comune di Pomezia;
10. Comune di Sermoneta;
11. Comune di Sezze;
12. Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Latina;
13. Comune di Sabaudia;
14. Comune di Lanuvio;
15. Comune di Sonnino;
16. Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
17. Federlazio;
18. C.N.A. Latina;
19. Confesercenti Lazio.

4. Faranno, altresì, parte del Consorzio anche gli Enti fondatori al momento della loro formale regolarizzazione.

5. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, possono farne altresì parte ed esserne successivamente ammessi a norma art. 4, punto 7 del presente Statuto, le Comunità Montane, gli Istituti di Credito, le Università, le Associazioni, gli Enti ed Istituti Pubblici o Economici, i Consorzi di Imprese e le Organizzazioni delle Categorie Produttive operanti nei territori interprovinciali.

6. L'accettazione della domanda di ammissione presentata dagli altri Enti ed Organismi di cui al precedente comma presuppone la revisione del presente Statuto nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione di cui al successivo art. 6.



Handwritten initials or signature.

ART. 2 – Denominazione e Sede

1. Il Consorzio, per gli effetti del precedente art. 1, assume la denominazione di “CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA – LATINA.
2. La sede legale del Consorzio è fissata nel Comune Latina, Via Carrara n. 12/a, 04013 Latina Scalo.
3. In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto il Consiglio di Amministrazione potrà istituire altri uffici dove lo ritenga opportuno.

ART. 3 - Durata

1. La durata del Consorzio è fissata in 50 (cinquanta) anni e potrà essere prorogata.
2. Il Consorzio, peraltro, potrà essere sciolto in qualunque tempo verificandosi la cessata esistenza dei presupposti che hanno promosso la costituzione del Consorzio stesso.
3. La cessazione dovrà deliberarsi dalla maggioranza dei consorziati che rappresentino almeno i 2/3 delle quote sottoscritte.

ART. 4 - Recesso – Subentro – Esclusione


1. Ciascuno degli Enti consorziati potrà recedere dal Consorzio previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di recesso l'Ente recedente non potrà vantare quote di proprietà comune, indennizzi o rimborsi per eventuali conferimenti fatti. L'Ente rimane, comunque, obbligato a versare nelle casse del Consorzio, con le modalità previste dal presente statuto, le quote di conferimento a lui attribuite ed approvate con il bilancio di previsione e quant'altro riferito al medesimo esercizio finanziario.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti. In caso di recesso di uno o più Enti, gli Enti restanti procederanno a conforme revisione dello Statuto del Consorzio, nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art. 6, nel senso che la quota o le quote di partecipazione degli Enti che recedono verranno ripartite proporzionalmente fra i restanti, salvo altra determinazione dell'Assemblea Generale.
4. Il recesso di soci della parte pubblica che determina il venir meno della maggioranza delle quote societarie, comporta lo scioglimento del Consorzio con la conseguente nomina da parte della Giunta Regionale del liquidatore.
5. Il recesso avrà, comunque, effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello della comunicazione.
6. Il Consorzio recedente dovrà in ogni caso onorare, in quota parte, le obbligazioni fino a quel momento assunte dal Consorzio.
7. Con le stesse modalità di cui al 1° comma, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti od organismi tra quelli previsti dal 5° comma del precedente art. 1.
8. L'inadempienza degli obblighi scaturenti dal presente statuto e da quelli deliberati regolarmente dall'Assemblea Generale, costituiscono causa di esclusione del Consorzio. In ogni caso, il mancato pagamento per almeno cinque annualità del contributo di dotazione è causa di esclusione del socio, previa notifica, salva la facoltà per il socio di proporre entro 30 giorni un piano per il pagamento rateizzato delle somme dovute, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

9. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale nei confronti del Consorziato che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome.

CAPO II OGGETTO SOCIALE – IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI

ART. 5 – Finalità

1. Il Consorzio, come Ente Pubblico Economico, è costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza. Il Consorzio, inoltre, partecipa alle iniziative regionali, nazionali e comunitarie per la cooperazione e la collaborazione allo sviluppo internazionale, nei modi e nelle forme previsti dalla L.R. 7 aprile 2000 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da Leggi nazionali e Direttive Comunitarie.
2. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, il Consorzio promuove, nell'ambito delle aree degli Agglomerati Industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.
3. Per i fini di cui al comma 1, il Consorzio, in via esclusiva nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvede in particolare:
 - a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, dei Piani Regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (Piano Regolatore Territoriale);
 - b) ad autorizzare l'utilizzazione delle aree, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale, ad Imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso; le aree a servizi e verde attrezzato;
 - c) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;
 - d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
 - e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
 - f) a curare la promozione dei Patti Territoriali di cui all'art. 8 del Decreto Legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni con la Legge n. 341 del 1995, e di altre normative nazionali e comunitarie in materia di fondi ed iniziative legate allo sviluppo produttivo dell'area interessata;
 - g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di Società miste, anche con la partecipazione degli Enti Locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, ed in particolare:
 - g1) realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri intermodali, anche attraverso l'acquisizione di aree a ciò destinate;
 - g2) organizzare servizi reali alle Imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi dei giovani imprenditori;
 - g3) realizzare e gestire attività di servizio quali la gestione di centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali prodotti negli Agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore. La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli Enti Locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi del D. Leg. vo 267/2000 e ss.ii. e mm.;



Handwritten signature/initials

g4) promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione di attività produttive di beni e servizi, ai sensi del 4° comma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 13/97 e ss.ii. e mm. e degli articoli 1 e 3 della Legge Regionale n. 24/03;

g5) assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;

g6) assumere le funzioni previste per i Consorzi dalla Legge n. 448/98.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Consorzio può promuovere o partecipare a Consorzi e Società consortili, nonché stipulare Convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.ii. e mm. e dell'art. 30 del D.Leg.ve 267/2000 e ss.ii. e mm.

ART. 6 – Quote di partecipazione

1. Nessun socio di parte pubblica può sottoscrivere o detenere una quota superiore al 20% (venti per cento) dell'intera partecipazione.

2. La somma delle quote dei soci non di parte pubblica non può essere superiore al 30% di tutte le quote del Consorzio.

3. L'entità della quota di partecipazione di ciascun consorziato è indicata in percentuale nell'allegata Tabella "A". Ogni qual volta si dovesse verificare una variazione nel numero dei consorziati, di conseguenza si verificherà una variazione della quota di partecipazione di ciascun consorziato e sarà deliberata dall'Assemblea Generale con le modalità di cui all'art. 4.

4. Dalle quote di partecipazione indicate nella tabella A, allegata, si determinano i corrispondenti contributi di dotazione annuali di ciascun consorziato.

CAPO III ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 7 – Organi

1. Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei rappresentanti dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale.

2. Gli Organi del Consorzio, ad eccezione del Direttore Generale, durano in carica tre anni e sono rinnovati entro 45 giorni dalla scadenza, secondo quanto previsto dal D.L. 16 Marzo 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 1994 n. 444 e ss.ii. e mm.. L'incarico di componente degli Organi è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito dal Consorzio.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 8 - Composizione dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni dalla sua nomina, ed è composta da un rappresentante di ciascuno degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente, del Legale Rappresentante nel caso di Ente diverso dal Comune, dalla Provincia o dalla CCIAA, o di un loro delegato.
2. Qualora gli Enti tenuti alla designazione del proprio rappresentante in seno all'Assemblea Generale, non provvedano, l'Assemblea si intende validamente costituita se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un rappresentante, l'Ente che lo ha designato provvede alla sostituzione con altro rappresentante.
4. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.
5. L'Assemblea Generale, deliberando a norma dell'art. 4 l'ammissione di nuovi partecipanti, aumenta il numero dei suoi membri garantendo, in ogni caso, che nella sua composizione il numero dei rappresentanti, designati dalle Amministrazioni Pubbliche, non sia inferiore ai tre quinti.
6. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dal presente Statuto.
7. Il rappresentante dell'Ente esercita in Assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione così come saranno determinate in applicazione alla Tabella "A" allegata.
8. Gli Organi consortili, se non vengono ricostituiti nel termine di cui al 1° comma, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
9. Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
10. Entro il periodo di proroga, gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. In caso di inadempienza si applicheranno le disposizioni di legge.

ART. 9 - Convocazione

1. L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del Piano Economico e Finanziario del Bilancio di Previsione, del Programma Triennale di attività e di organizzazione e del Rendiconto Generale nonché dei Bilanci preventivi economici annuale e pluriennale e del Rendiconto d'esercizio.
2. Le sedute dell'Assemblea Generale sono di norma pubbliche. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato sulle persone.

ART. 10 - Funzionamento dell'Assemblea Generale

1. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale su sua iniziativa, oppure a richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Generale



Roberto Pelli

che rappresentino almeno un terzo delle quote azionarie, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti il Collegio Sindacale. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'Ordine del Giorno.

3. L'Assemblea Generale è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti che rappresentino almeno la metà più una delle quote di partecipazione al Consorzio.

4. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quella fissato per la prima convocazione, e comunque dopo un intervallo di almeno ventiquattro ore, l'Assemblea Generale è validamente riunita quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti che rappresentino almeno il 40% delle quote di partecipazione e purché siano presenti in maggioranza i rappresentanti degli Enti pubblici consorziati.

ART. 11 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

2. Al voto di ciascun rappresentante dell'Assemblea Generale è attribuito un valore corrispondente alla quota di partecipazione al Consorzio, determinata secondo i precedenti art. 6 ed art. 8 comma 7.

3. Alle sedute dell'Assemblea Generale assiste il Direttore Generale del Consorzio anche con funzioni verbalizzanti. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

4. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile previste per le Società per Azioni.

5. Le deliberazioni sono validamente adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e con la maggioranza delle quote di partecipazione presenti salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo Statuto.

6. Per l'approvazione e le successive modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio.

7. Il Presidente dirige e coordina i lavori dell'Assemblea Generale, che dura in carica tre anni.

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.

2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.


3. L'Assemblea Generale, in seduta ordinaria:

- approva entro il 30 Settembre di ogni anno il Piano Economico e Finanziario per l'anno successivo che, entro dieci giorni successivi alla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lazio per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale;

- approva, entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il Bilancio di Previsione del Consorzio, redatto entro il 31 agosto, conforme alle norme stabilite dallo Statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi;
- approva il Rendiconto Generale del Consorzio entro il 30 Aprile dell'anno successivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- trasmette il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale all'Assessorato regionale dello Sviluppo Economico e Attività Produttive entro dieci giorni dalla loro approvazione a cura del Presidente e del Direttore Generale;
- adotta il Programma Triennale di attività e di organizzazione di cui al 1° comma dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13/97 e ss.ii. e mm.;
- delibera la nomina di due membri effettivi e di due supplenti del Collegio Sindacale, scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili;
- ratifica la nomina del membro effettivo, con funzione di Presidente, del Collegio Sindacale designato dalla Regione;
- delibera la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- delibera, in conformità alla L.R. n. 4/13, l'ammontare dei rimborsi al Presidente, al Vice Presidente, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché l'ammontare dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni da questi costituite;

in seduta straordinaria:

- delibera l'ammissione al Consorzio di altri Enti e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi dei precedenti art. 4, comma 7° ed art. 8;
- delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- delibera l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- delibera, su proposta del Presidente dell'Assemblea la nomina, nel proprio interno, di apposite Commissioni di studio con specifici compiti inerenti il perseguimento dei fini istituzionali;
- delibera su eventuali altri casi d'incompatibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 7 ed all'art. 11 della Legge n. 341/1995;
- delibera l'adozione del Piano Regolatore con le modalità di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 13/97 e ss.ii. e mm.;
- adotta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei prezzi di vendita delle aree;
- delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano sia i due terzi dei componenti che i due terzi delle quote di partecipazione, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, invitando la Giunta Regionale a provvedere alla nomina del liquidatore;
- delibera sui contributi finanziari di cui all'art. 29, punto 2, lettera g);
- delibera in relazione all'aumento del patrimonio netto.



lois

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con votazione palese dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria, dura in carica tre anni, ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, al di fuori dei componenti l'Assemblea Generale, che hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Nel rispetto delle norme sulla parità di accesso, nella nomina del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei membri da nominare.
3. Un membro è designato dal Consiglio Regionale, uno di intesa tra le Camere di Commercio di Roma e di Latina e gli altri tre, in modo equilibrato, dagli Enti partecipanti (o soci consorziati). Ai privati (Enti, Associazioni di categoria, Organizzazioni varie, Consorzi, ecc.) spetterà un membro di diritto qualora rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del totale delle quote.
4. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – Incompatibilità

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi prodotti dal Consorzio. L'efficacia della nomina resta subordinata alla verifica della inesistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

ART. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione possiede competenze propositive e competenze proprie. Esso adotta, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Assemblea Generale, tutte le determinazioni per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi che il Consorzio è destinato a soddisfare che non siano di competenza, per legge o per Statuto, dell'Assemblea Generale, del Presidente o del Direttore Generale del Consorzio.
2. Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, compete:
 - a) la predisposizione del Piano Economico e Finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa;
 - b) la predisposizione, entro il termine del 31 Agosto, del Bilancio di Previsione, da sottoporre al controllo del Collegio Sindacale ed all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - c) la predisposizione del Rendiconto Generale dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio;
 - d) la predisposizione del Programma Triennale di attività e di organizzazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13/9 e ss.ii. e mm.;7;
 - e) la predisposizione del Piano Regolatore nel comprensorio di competenza;

- f) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- g) la nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto;
- h) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
- i) l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, dei Regolamenti deputati a disciplinare i servizi sia interni sia esterni, espletati dal Consorzio;
- l) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a Società di capitali;
- m) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti, Società o Commissioni;
- n) l'approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate al Consorzio, dalla Regione, dall'Amministrazione Provinciale o da altri Enti;
- o) la promozione ed la resistenza alle liti, nonché sul proprio potere di conciliare e transigere;
- p) l'attribuzione di incarichi di consulenza per il miglior conseguimento degli obiettivi;
- q) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente e che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea Generale;
- r) l'assunzione del personale nell'ambito della dotazione organica prevista dal programma triennale di attività e di organizzazione di cui al precedente punto d).

3. Su ogni deliberazione il Consiglio di Amministrazione deve richiedere il parere, non vincolante, del dirigente dell'area di competenza e del Direttore Generale.

ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, di norma, non sono pubbliche.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

3. Ad esse interviene il Direttore Generale, con parere consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

4. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica (art. 2388, 2° comma, c.c.), reiscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262).


5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità nell'espressione di voto palese, prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata, telefax o Posta Elettronica Certificata spedita ai singoli membri ed ai componenti del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore, anche mediante convocazione per telegramma, telefax o P.E.C.. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'Ordine del Giorno.

7. I processi verbali delle sedute, raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, sono redatti dal Direttore Generale, in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia. In caso di assenza del Direttore Generale, la funzione di Segretario è svolta dal Vice Direttore.

8. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale.

9. Le deliberazioni e le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente eseguibili, ad eccezione di quelle soggette ad approvazione regionale.



ART. 17 - Decadenza e dimissioni

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute decadono dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed è tempestivamente portata immediatamente a conoscenza dell'Assemblea Generale, alla prima seduta utile, perché provveda alla nomina di sostituzione.
3. Nel caso di dimissioni di un membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea Generale, alla prima seduta utile, perché provveda alla nomina di sostituzione.
4. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, revoca o di altre cause di cessazione anticipata dall'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.
5. Le sostituzioni sono disposte garantendo il rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere di cui all'art. 13, comma 2.

ART. 17 bis - Cessazione - Surrogazione

1. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, revoca o di altre cause di cessazione anticipata dall'incarico di membro dell'Assemblea Generale, la nomina del suddetto membro in sostituzione deve essere richiesta dal Consorzio all'Ente di provenienza per effettuare la formale surroga.
2. L'Assemblea Generale provvede alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze.
3. La surrogazione ha effetto immediato.
4. I componenti della Assemblea Generale che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano la loro funzione limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 18 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto con votazione palese dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria, anche al di fuori dei suoi componenti, unitamente all'elezione del Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 13 c. 1. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito il maggior numero dei voti.
2. Qualora la convocazione dell'Assemblea Generale sia andata deserta in seconda convocazione, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine dei successivi otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, con le stesse modalità, purché sia presente la metà più uno dei membri dell'Assemblea Generale che rappresentino la metà più una delle quote di partecipazione.
3. Il Presidente, in caso di assenza o d'impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente, eletto dall'Assemblea Generale al di fuori dei suoi componenti, con le stesse modalità dell'art. 13 c. 1.

ART. 19 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la legittimazione processuale su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo Ordine del Giorno.
3. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sull'operato del Direttore Generale e, in genere, sull'andamento delle attività dell'istituzione.
4. Adotta, sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.
5. Provvede ad inviare alla Giunta Regionale, entro 10 giorni dalla rispettiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale, il Programma Triennale di attività e di organizzazione, il Piano Economico-Finanziario, il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale.
6. Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione. Può delegare, sentito il Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici.
7. Dura in carica tre anni.

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 20 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti designati e nominati ai sensi dell'art. 12, comma 3 del presente Statuto, nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere di cui all'art. 13, comma 2.
2. Dura in carica tre anni.
3. Il membro designato dalla Regione assume la Presidenza del Collegio Sindacale.

ART. 21 - Compiti del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il Piano Economico e Finanziario di esercizio, controlla il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.
2. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
4. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di due riunioni del Collegio o adunanza dell'Assemblea Generale, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei sindaci supplenti per quelli designati dall'Assemblea, e dal supplente designato dalla Regione, se trattasi del Presidente del Collegio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima



Assemblea Generale, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e alla elezione del nuovo Presidente.

5. Esso riferisce sull'azione di controllo all'Assemblea Generale.

6. Al Collegio Sindacale si applicano la disciplina, le funzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile per i Revisori Contabili.



ORGANI GESTIONALI - STRUTTURE ED UFFICI

ART. 22 - Principi di organizzazione

1. Il Consorzio, per l'esercizio delle sue funzioni provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e alla gestione del personale nei limiti della propria capacità di bilancio.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità e orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità e responsabilità.

3. Gli uffici consortili sono articolati secondo aree funzionali.

ART. 23 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'articolazione della struttura del Consorzio è definita dal regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dal presente statuto e secondo gli indirizzi indicati dall'assemblea generale.

2. La dotazione organica è determinata in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi del Consorzio.

ART. 24 - Personale

Il personale viene assunto secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dipendente e per i dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale. Il Consorzio disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Per il personale dipendente e dirigenti, nel caso di riordini aziendali, si applicano le disposizioni del CCNL F.I.C.E.I. vigente e s.m.i..

ART. 25 - Direttore Generale

1. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nomina un Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nell'ambito delle funzioni previste nel contratto individuale di lavoro, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i dirigenti delle aree, che allo stesso tempo rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

ART. 25 bis - Dirigenti

1. I Dirigenti in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai regolamenti nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Consorzio, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.
2. I Dirigenti perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici a cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.

ART. 25 ter - Conferenza dei Dirigenti

Il Direttore Generale e i Dirigenti delle aree costituiscono la conferenza dei dirigenti che svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali con le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO IV GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 26 - Criteri informativi della gestione

1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
4. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali, in quanto compatibili.

ART. 27 - Patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti consorziati, all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero dai beni acquisiti e trasferimenti successivi.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 28 - Modalità di pagamento degli Enti consorziati

1. Il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i Consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di Bilancio di Previsione.



2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio, ovvero, a trimestri anticipati, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel Bilancio di Previsione approvato.

3. Il pagamento dei contributi finanziari di cui all'art. 29, punto 2, lettera g), di pertinenza dei singoli Enti consorziati deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dalla data della motivata e documentata richiesta; dopo la scadenza di tale termine, sulle somme dovute saranno corrisposti interessi moratori pari al T.U.S. (Tasso Ufficiale di Sconto).

4. Alla riscossione coattiva si provvederà mediante iscrizione a ruolo.

ART. 29 - Gestione economico-finanziaria

1. Il Consorzio si pone l'obiettivo, attraverso una gestione autonoma ed imprenditoriale del patrimonio e delle attività istituzionali, di perseguire una progressiva diminuzione degli oneri a carico degli associati, con la conseguente diminuzione della quota di contribuzione derivante dai medesimi.

2. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

- a) dai conferimenti effettuati dai partecipanti del Consorzio stesso quale fondo consortile, nonché da contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del Consorzio, sulla base del bilancio preventivo e della quota percentuale di rappresentatività degli associati come determinata secondo l'art. 6;
- b) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro Ente Pubblico o privato;
- c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
- d) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta;
- e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
- f) dai finanziamenti concessi da Istituti di Credito, anche a medio termine;
- g) da contributi finanziari che potranno essere richiesti agli Enti interessati in proporzione all'entità della spesa per la realizzazione di programmi di sviluppo ed investimento sul loro territorio.

3. Il Consorzio approva entro il 30 Settembre di ogni anno il Piano Economico- Finanziario per l'anno successivo e, entro i dieci giorni successivi all'adozione, trasmette il Piano alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

4. Il Bilancio di Previsione del Consorzio, redatto entro il 31 Agosto, e contestualmente trasmesso per conoscenza agli Enti consorziati, si conforma alle norme stabilite dallo Statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il Rendiconto Generale del Consorzio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, é approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano.

5. Il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale sono trasmessi all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive entro dieci giorni dalla loro approvazione.

6. La Giunta Regionale, sulla base della verifica effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 13/1997 e ss.ii. e mm., può corrispondere al Consorzio contributi per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione di impianti o servizi di tutela ambientale, e per l'attuazione di specifici indirizzi regionali in materia di sviluppo produttivo.

7. Per la costituzione del contributo di dotazione annuale viene, indicato nel Bilancio di Previsione, gli Enti consorziati versano contributi in ragione delle quote percentuali di cui all'art. 6, comma 3.

8. Il contributo di dotazione annuale così come indicato nel Bilancio di Previsione regolarmente approvato sarà versato al Consorzio con le modalità indicate nell'art. 28, comma 2.

9. Le eventuali perdite di gestione rilevate dal Rendiconto consuntivo potranno essere ripianate mediante riduzione del patrimonio netto.

ART. 30 - Diritti – Ripartizioni

1. I diritti, gli obblighi, i vantaggi e gli oneri derivanti dal presente atto e da tutti gli atti che il Consorzio emanerà o stipulerà saranno ripartiti fra gli Enti od organismi consorziati secondo le stesse quote percentuali di partecipazione di cui al precedente articolo.

2. Il componente di un Ente o Associazione consorziata che non ha provveduto a corrispondere, secondo le modalità di cui all'art. 28, in favore del Consorzio la quota o le rate di quota di competenza per la costituzione del fondo di dotazione annuale, deliberato dall'Assemblea Generale, pur partecipando ai lavori dell'Assemblea, non ha diritto di voto fino a quando non venga regolarizzata la posizione debitoria delle rate di quota dovute alla data della convocazione dell'Assemblea stessa.

3. Il Consorzio, comunque, può adire per vie legali all'escussione delle quote dovute nei confronti dell'Ente associato.

ART. 31 - Esercizio finanziario ed amministrativo

L'esercizio finanziario ed amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 32 – Autonomia contabile, finanziaria e di bilancio

1. Il Consorzio dispone di una autonoma contabilità finanziaria a cui vengono imputate le sue entrate e spese.

2. I mezzi finanziari che il Consorzio utilizza sono quelli di cui al precedente art. 29.

3. La presentazione per più di due esercizi finanziari di perdite di gestione rilevate dal Rendiconto consuntivo, fa ritenere il mancato raggiungimento degli indirizzi dell'Assemblea Generale da parte del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, ne comporta la automatica decadenza.

ART. 33 - Poteri sostitutivi

1. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli Organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche delle Attività Produttive, può procedere allo scioglimento degli Organi stessi ed alla nomina di un Collegio di Gestione Commissariale composto da tre membri di cui uno Presidente.

2. La gestione commissariale non può avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli Organi di amministrazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 7.



ART. 34 - Controlli

La Regione esercita la vigilanza sull'attività del Consorzio mediante l'approvazione dello Statuto e suoi adeguamenti, del Piano Economico e Finanziario di esercizio per l'anno successivo e del Programma Triennale di attività e di organizzazione.



CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 35 - Controversie

Gli eventuali conflitti fra gli Enti od Organismi associati ed il Consorzio, in ordine alle attività concernenti i fini oggetto del Consorzio stesso, ovvero in tema di interpretazione del presente Statuto, devono essere risolti da un Collegio Arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti e da un terzo membro che lo presiede nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Latina su istanza della parte più diligente.

ART. 36 - Successione

1. Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso al preesistente "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Lazio (Roma - Latina)" succede il "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA".
2. Il personale già alle dipendenze del "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Lazio (Roma - Latina)" rimane nei ruoli del "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA", che viene adeguato alle norme della L.R. n. 13/1997 e ss.ii. e mm. come dettato dal comma 3, art. 12 della medesima, mantenendo a tutti gli effetti lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisiti. Tali diritti vengono garantiti nella presente successione in "*universum jus*".
3. La trasformazione e costituzione del Consorzio si considera perfezionata solo al momento dell'approvazione del presente Statuto.

ART. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.ii. e mm.; al D.P.R. 4.10.1986 n. 902 e ss.ii. e mm.; ed alla Legge Regionale 29.5.1997 n. 13 e ss.ii. e mm..







TABELLA "A"

**TABELLA DELLE QUOTE DI RAPPRESENTANZA E DEI CONFERIMENTI
PER L'ESERCIZIO ANNUALE**

ENTI CONSORZIATI	PERCENTUALE DI RAPPRESENTANZA %
Roma Capitale	18,48
C.C.I.A.A. di Roma	15,86
Comune di Latina	8,61
Comune di Cisterna di Latina	7,18
Provincia di Latina	6,80
Comune di Aprilia	6,19
Comune di Pontinia	5,07
Città Metropolitana di Roma Capitale	4,71
Comune di Pomezia	4,29
Comune di Sermoneta	4,14
Comune di Sezze	3,86
C.C.I.A.A. di Latina	3,14
Comune di Sabaudia	3,14
Comune di Lanuvio	1,89
Comune di Sonnino	1,69
Confesercenti	1,62
Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo	1,58
C.N.A. Latina	0,98
Federlazio	0,79
	100,00

B.R.



INDICE STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	1
ART. 1 - Costituzione	1
ART. 2 - Denominazione e Sede	2
ART. 3 - Durata	2
ART. 4 - Recesso – subentro – esclusione	2

CAPO II

OGGETTO SOCIALE – IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI	3
ART. 5 - Finalità	3
ART. 6 - Quote di partecipazione	4

CAPO III

ORGANI DI RAPPRESENTANZA DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE	4
ART. 7 - Organi	4
ASSEMBLEA	5
ART. 8 - Composizione dell'Assemblea	5
ART. 9 - Convocazione	5
ART. 10 - Funzionamento dell'Assemblea Generale	5
ART. 11 - Deliberazioni	6
ART. 12 - Compiti dell'Assemblea	6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
ART. 13 - Consiglio di Amministrazione	8
ART. 14 - Incompatibilità	8
ART. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	8
ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	9
ART. 17 - Decadenza e dimissioni	10
ART. 17bis - Cessazione - Surrogazione	10
PRESIDENTE DEL CONSORZIO	10
ART. 18 - Elezione del Presidente	10
ART. 19 - Compiti del Presidente	11
VIGILANZA E CONTROLLO	11
ART. 20 - Collegio Sindacale	11
ART. 21 - Compiti del Collegio Sindacale	11
ORGANI GESTIONALI - STRUTTURE ED UFFICI	12
ART. 22 – Principi di organizzazione	12
ART. 23 – Organizzazione degli uffici e dei servizi	12
ART. 24 - Personale	12
ART. 25 – Direttore Generale	12
ART. 25 bis - Dirigenti	13
ART. 25 ter – Conferenza dei Dirigenti	13

CAPO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'	13
ART. 26 - Criteri informativi della gestione	13

ART. 27 - Patrimonio	13
ART. 28 - Modalità di pagamento degli Enti consorziati	13
ART. 29 - Gestione economico-finanziaria	14
ART. 30 - Diritti - Ripartizioni	15
ART. 31 - Esercizio finanziario ed amministrativo	15
ART. 32 - Autonomia contabile, finanziaria e di bilancio.....	15
ART. 33 - Poteri sostitutivi	15
ART. 34 - Controlli	16
 CAPO V	
NORME FINALI E TRANSITORIE	16
ART. 35 - Controversie	16
ART. 36 - Successione	16
ART. 37 - Rinvio	16
 TABELLA "A"	
	17

G.R.

